

Note per l'audizione davanti alla Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica sui disegni di legge costituzionale nn. 77 e 1289 di revisione dello Statuto della Regione Friuli – Venezia Giulia - Prof. Sergio Bartole, emerito di diritto costituzionale, Università di Trieste

Il potere di iniziativa della Regione in materia va considerato distintamente dalla considerazione della sua competenza in materia di ordinamento degli enti locali

E' ragionevole sostenere che vi deve essere coerenza progettuale fra l'esercizio delle due attribuzioni, ma questo è un giudizio politico che nulla ha a che fare con il giudizio sulla disciplina giuridica dei progetti di riforma dello Statuto e sulla legittimità delle leggi regionali in materia di governo locale.

Non ritengo che la Regione debba attendere la riforma del titolo V della Costituzione per proporre la cancellazione delle Province dal suo Statuto. Anche in altre Regioni speciali (TAA, VA e Sicilia) la materia è regolata diversamente che in altre parti della Repubblica. Quindi la previsione generale delle Province in Costituzione non vincola l'iniziativa regionale di revisione dello Statuto e la conseguente adozione della relativa legge costituzionale ad opera del Parlamento. La Costituzione delinea il quadro delle autonomie, cui lo Statuto può derogare nei limiti consentiti.

Il Parlamento ha il potere di emendare i progetti di riforma dello Statuto regionale avanzati dalla Regione. L'art. 63 del ridetto Statuto nell'attribuire il potere di iniziativa delle modificazioni al Consiglio regionale colora in senso riduttivo la disposizione con l'uso dell'avverbio *anche*, facendo così capire che non si tratta di potere esclusivo e proprio della sola Regione. Proposte regionali possono convivere con quelle di altri iniziatori. Non è solo la Regione, quindi, ad avere il potere di stimolare la legislazione parlamentare.

Vero è che a sensi del citato art. 63 in caso di iniziativa governativa o parlamentare il progetto deve essere comunicato dal Governo al Consiglio regionale per il parere. Ma il parere così espresso è soltanto obbligatorio, non vincolante. Solo se fosse vincolante, se ne potrebbe trarre argomento per l'inemendabilità dei progetti sottoposti dalla Regione, ma così non è. Il testo non parla di intese o

accordi costituzionalmente richiesti, il che non esclude che si possano ricercare per convenienza politica. Nel caso sul disegno di legge Pegorer il Consiglio regionale è già stato chiamato ad esprimersi e si è pronunciato contro l'adozione di norme " non corrispondenti a quelle contenute " nel progetto regionale. Il che esclude – per la drasticità delle affermazioni – la necessità di un'ulteriore consultazione del Consiglio regionale ove si ritenesse di inserire nel progetto consiliare proprio le disposizioni del progetto Pegorer dallo stesso Consiglio ritenute non conformi al suo indirizzo.

Del resto, all'atto della presentazione della relazione all'aula ad opera di questa Commissione sull'iniziativa del Consiglio regionale FVG per la riduzione del numero dei consiglieri regionali nel dicembre 2011 si è detto che era ininfluente la mancata richiesta di parere alla Regione su concorrente e analogo disegno di legge costituzionale di iniziativa parlamentare di cui si proponeva l'assorbimento.

Inoltre nel novembre 2007 in sede di I Commissione della Camera dei Deputati il Presidente Violante, presentando un nuovo testo unificato dei progetti di legge costituzionale in discussione, fra i quali c'era – assunto quale testo base - anche un progetto presentato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ha rivendicato al Parlamento il potere di emendare il progetto regionale giacché " l'autonomia speciale si fonda su una decisione dello Stato sovrano ", in quanto " lo Stato e la regione autonoma non possono considerarsi soggetti equiparati e paritari, spettando allo Stato una posizione diversa e restando esso l'unico titolare della sovranità ". Vista la disciplina della materia non ha senso parlare di " momento più alto dell'autonomia ".

Di fronte alla chiara dizione dell'articolo 116 Cost. che prevede l'adozione degli statuti speciali " con legge costituzionale ", il potere legislativo del Parlamento potrebbe sottostare ad un riduttivo depauperamento solo se il nostro fosse un ordinamento federale, ove gli enti intermedi hanno natura di Stati e piena disponibilità del loro ordinamento costituzionale, e non un ordinamento regionale.